

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, n. 507)**

**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2007**

## **CAPO 1°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio affissioni
- Art. 4 Tariffe
- Art. 5 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 6 Data di presentazione degli atti
- Art. 7 Funzionario responsabile

## **CAPO 2°**

### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

- Art. 8 Impianti pubblicitari-caratteristiche-tipologia e quantità
- Art. 9 Richiesta di autorizzazione
- Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette
- Art. 12 Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 13 Assegnazione di spazi per affissioni dirette
- Art. 14 Piano generale degli impianti
- Art. 15 Anticipata rimozione
- Art. 16 Divieti e limitazioni
- Art. 17 Pubblicità e affissioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti

### **CAPO 3°**

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

Art. 18 Norma di rinvio

Art. 19 Tariffe e determinazione dell'imposta

Art. 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Art. 21 Mezzi pubblicitari gonfiabili

Art. 22 Pubblicità sonora

### **CAPO 4°**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 23 Servizio delle pubbliche affissioni

Art. 24 Norma di rinvio

Art. 25 Richiesta del servizio

Art. 26 Modalità per le affissioni

### **CAPO 5°**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 27 Sanzioni tributarie, amministrative ed interessi

Art. 28 Riscossione

Art. 29 Prescrizioni

## **CAPO 6°**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 30 Norma di rinvio

Art. 31 Norma transitoria

Art. 32 Entrata in vigore

Art. 33 Abrogazione di precedenti disposizioni

# C A P O 1°

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1. - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. - Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

### Art. 2: Classificazione del Comune

1. - In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991 (abitanti 8.369), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Cavriago, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V°.

### Art. 3: Gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio affissioni

1. - La gestione del servizio di accertamento e riscossione delle imposte sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

2. - Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio. Compete al Consiglio Comunale ogni determinazione in merito alla forma di gestione.

### Art. 4: Tariffe

1. - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 5: Attribuzioni del personale addetto**

1. - Il personale addetto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni, esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. - Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi o verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali, comunque attinenti la pubblicità e le affissioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

### **Art. 6: Data di presentazione degli atti**

1. - Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata sull'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

### **Art. 7: Funzionario responsabile**

1. - Nel caso di gestione diretta da parte del Comune, il funzionario di cui all'art.11 del D. LGS. 15.11.1993, N.507, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato dalla Giunta comunale. Il medesimo rappresenterà il Comune in sede contenziosa e parteciperà, qualora necessario, al dibattimento processuale.

2. - Nel caso di gestione in concessione , le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

## **C A P O 2°**

### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

#### **Art. 8: Impianti pubblicitari - caratteristiche, tipologia e quantità**

1. - Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, capo I° del Codice della strada previsto dal D. LGS. 30.04.1992, n. 285, così come modificato dal D.LGS. 10.09.1993, n. 360 ed in particolare dall'art.23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II° capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.

2. - Ai sensi dell'art. 23, comma 6°, del D. LGS. 360/1993, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

3. - La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, sarà determinata ogni 3 anni, dopo l'approvazione del piano generale degli impianti, da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento.

4. - Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

5. - I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi secondo le seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONE MEDIANTE AFFISSIONI

6.-La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di abitanti 8.369 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 96, pari a 137 fogli del formato 70x100, poichè il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 12 ogni 1000 abitanti, per i Comuni al di sotto dei 30.000.

La superficie minima anzi indicata, deve essere annualmente adeguata, in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

7.-Gli impianti pubblicitari da utilizzare per le affissioni e per la pubblicità esterna attualmente esistenti, secondo i dati in possesso dell'Ufficio Tecnico comunale sono i seguenti:

- N. 71 TABELLONI, di cui N. 12 BIFACCIALI delle dimensioni di cm 140x200 e n.7 delle dimensioni di cm.100x140, per una superficie complessiva di mq. 86,8 e n. 1 MONOFACCIALI delle dimensioni di cm 140x200 e n.13 MONOFACCIALI delle dimensioni di cm.100x140 e n.38 delle dimensioni di cm.70x100per una superficie complessiva di mq. 47,6, talchè la superficie affissoria complessiva attualmente esistente è di mq.134,4

#### **Art. 9: Richiesta di autorizzazione.**

1.- Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune.

2. -La richiesta di autorizzazione, in carta legale,deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della Ditta o persona giuridica, nonchè le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione pu• essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

3.- Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di suolo pubblico, ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4.- Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

## **Art. 10: Rilascio dell'autorizzazione.**

1.- Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione, oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

Nel caso in cui il richiedente non riceva, nel termine di cui sopra, risposta alcuna, la richiesta è da ritenersi accolta.

2.- Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui sia ritenuta necessaria, la integrazione della documentazione.

3.- Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4.- L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di chiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione in genere di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata, senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

5.- Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza, nei modi indicati nel presente articolo.

6.- L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art.8 comma 1 del D.LGS. 507/93, che deve essere comunque e sempre presentata ai fini del pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

7.- L'esposizione dei mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta su fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo tributario di cui al comma 7 del presente articolo.

## **Art. 11: Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette.**

1.- Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche

quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente.

2.- Il Sindaco dispone, mediante ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonchè la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette, in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure di cause di forza maggiore, quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3.- Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4.- Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il Concessionario del servizio, provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, con invito all'utente di pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

5.- I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione, sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6.- In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio Economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune, fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'Ufficio Economato non provveda alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7.- Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni.

## Art. 12:Impianti destinati alle pubbliche affissioni.

### 1- OGGETTO

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario, secondo le norme di cui al D. LGS. 15.11.1993, n. 507 e del presente Regolamento.

### 2 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI

a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche con piano di affissione in legno che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR. 16.12.1992, n.495 concernente il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada;

b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

- TABELLE MONOFACCIALI, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

\* verticali

cm 70x100, 100x140, 140x200

- TABELLE BIFACCIALI, (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

\* tabelle verticali

100x140, 140x200

\* tabelle orizzontali

200x140

### 3.- QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

a) La superficie complessiva attualmente esistente degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 8 comma 7 del presente regolamento. Essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie e quella complessiva che si andrà a determinare con il piano generale degli impianti e successivi adeguamenti, è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione, per ciascuna fascia, del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

#### - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o da altri Enti pubblici (escluse le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva.

#### - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare, per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva.

#### - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati, per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva.

#### b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati, per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta, una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.LGS. 507/1993.

### 4. - IMPIANTI GIA' INSTALLATI- DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO.

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente art. 8 e delle

ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso. Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti, onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 13: Assegnazione di spazi per affissioni dirette**

1. Ai sensi dell'art. 3, del D. LGS. 507/1993, verrà attribuita a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma accessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assogettabile a tale scopo è fissata nel 20% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D. LGS. 507/1993.

Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico, secondo il disposto dell'articolo precedente, talchè deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente, nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate nell'art. 12 e seguenti del presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione privata, previa predisposizione di un apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, qualora gli impianti siano collocati, su suolo pubblico, nonchè tutte le disposizioni cautelative, con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

### **Art. 14: Piano generale degli impianti**

1. - La quantità degli impianti pubblicitari da destinare alla pubblicità esterna e degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni, sarà determinata dalla Giunta Comunale in sede di adozione del piano generale degli impianti. Pertanto, in sede di prima applicazione e fino a quando non verrà adottato il predetto piano, gli impianti pubblicitari da utilizzare per le affissioni e per la pubblicità esterna, sono quelli attualmente esistenti.

2. - Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. - Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

4. - Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16.12.1992, N. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

#### **Art. 15: Anticipata rimozione**

1.-Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità.

2. - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

#### **Art. 16: Divieti e limitazioni**

1. - E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno seguente e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili in prossimità di luoghi di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di culto.

2. - E' vietata la pubblicità effettuata a mezzo di lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

3. - La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

4. - La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata.

#### **Art. 17: Pubblicità e affissioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti**

1. - Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, si legittimano per il solo fatto che la pubblicità o l'affissione vengano comunque effettuate, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. - L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

## CAPO 3°

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

#### Art. 18: Norma di rinvio

1. - La legge (D. Lgs. 15.11.93, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. - Presupposto dell'imposta:

a) costituisce forma pubblicitaria, e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;

b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonchè qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. - Modalità di applicazione dell'imposta:

a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonchè le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonchè gli altri mezzi simili;

b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

#### 4. - Dichiarazione:

a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;

b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Concessionario o al Comune in caso di gestione diretta, i quali, se richiesto, ne rilasciano ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Concessionario o al Comune, nel caso di gestione diretta, prima dell'inizio della pubblicità.

#### 5. - Pagamento dell'imposta:

a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Concessionario o del Comune nel caso di gestione diretta;

b) per la pubblicità annuale, qualora l'importo sia superiore a € 1.549,37 il contribuente è tenuto a comunicare al Concessionario o al Comune, nel caso di gestione diretta, l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal Concessionario o dal funzionario responsabile designato dalla Giunta Comunale, in caso di gestione diretta;

d) per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi Regolamenti comunali.

6. - Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

### **Art. 19: Tariffe e determinazione dell'imposta**

1. - Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.
2. - Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

### **Art. 20: Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. - E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.
2. - La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

### **Art. 21: Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. - Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

### **Art. 22: Pubblicità sonora**

1. - Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

## C A P O 4°

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 23: Servizio delle pubbliche affissioni

1. - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cavriago costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### Art. 24: Norma di rinvio

1. - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18,19,20, 21 e 22 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n.507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. - Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. - Pagamento del diritto:

a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli Uffici del Concessionario o del Comune nel caso di gestione diretta, contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario o del Comune, nel caso di gestione diretta.

b) in caso di pagamento del diritto mediante c/c.postale la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione di versamento.

**Art. 25: Richiesta del servizio.**

1. - Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, in tempo utile, al Concessionario o al Comune in caso di gestione diretta, apposita richiesta scritta, con indicato il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

**Art. 26: Modalità per le pubbliche affissioni.**

1. - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiederà l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. - Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata, non costituisce nuova o separata commissione.

4. - Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi, sono considerate nuove e distinte affissioni.

## CAPO 5°

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 27: Sanzioni tributarie ed interessi.

1. - Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. -Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 8, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
4. - Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla loro destinazione, i proventi delle sanzioni amministrative, sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

#### Art. 28: Riscossione

1. - Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.
2. - Il pagamento effettuato a mezzo di c/c postale, ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
3. - E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
4. - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
5. - Per i versamenti effettuati direttamente dal contribuente per l'imposta comunale sulla pubblicità, è stabilito il limite di esenzione pari a €2.00.

## **Art. 29: Prescrizioni**

1. - I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

## CAPO 6°

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 30: Norma di rinvio

1. - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

#### Art. 31: Norma transitoria

1. - In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 507/ 1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c/c.postale.

#### Art. 32: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento una volta esecutiva la deliberazione che lo approva, ai sensi dell'art. 46 della L.8/06/1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore l'1/1/1995 nel rispetto della norma generale, ma esplica efficacia in prima applicazione dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

#### Art. 33: Abrogazione di precedenti disposizioni

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".